Comune di Prato
Servizio Valorizzazione del Patrimonio
e Servizi Generali

Oggetto: Procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Centrale di Prato area ex Ospedale *Misericordia e Dolce* - Gara ID 5046

CIG: BDDDC4CB16
CPV: 4523625 - Lavori di superficie per parchi
CUP: C39D15002620004

Premesse ... 2
Art. 1 - Piattaforma ... 4
1.1 - La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ... 4
1.2 - Dotazioni tecniche ... 6
1.3 - Identificazione ... 6
Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni ... 7
2.1 - Documenti di gara ... 7
2.2 - Chiarimenti ... 8
2.3 - Comunicazioni ... 8
Art. 3 - Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti ... 8
3.1 - Durata ... 11
3.2 - Revisione prezzi ... 12
3.3 - Modifica del contratto in fase di esecuzione ... 12
Art. 4 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione ... 13
Art. 5 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione ... 14
Art. 6 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ... 16
6.1 - Requisiti di idoneità professionale ... 17
6.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione attestazione SOA e certificazione di qualità ... 17
6.3 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ... 19
6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, di imprese artigiane, consorzi stabili ... 21
Art. 7 - Avvalimento ... 23
Art. 8 - Subappalto ... 24
Art. 9 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione, connessi anche ai criteri ambientali minimi ... 25
Art. 10 - Garanzia provvisoria ... 26
Art. 11 - Sopralluogo ... 28
Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC e imposta di bollo ... 28
12.1 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC ... 28
12.2 - Pagamento imposta di bollo ... 29
Art. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta, sottoscrizione dei documenti di gara e regole per la

presentazione dell'offerta ... 29
Art. 14 - Soccorso istruttorio ... 33
Art. 15 - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa ... 35
15.1 - Domanda di partecipazione ... 36
15.2 - Eventuale procura ... 38
15.3 - Documento attestante la dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo ... 38
15.4 - Dichiarazioni da rendere nel DGUE ... 39
15.5 - Dichiarazioni integrative delle consorziate ... 42
15.6 - Dichiarazione (eventuale) dell'ausiliaria in caso di avvalimento e contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione o anche misto ... 43
15.7 - Dichiarazione sul titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi, redatta secondo il *facsimile* disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4) ... 44
15.8 - Attestazione SOA in corso di validità (eventuale contratto di verifica triennale o rinnovo) 45
15.9 - Certificazione serie UNI EN ISO 9000 per esecuzione lavori in classifica superiore alla II. . 45
15.10 - Garanzia provvisoria e certificazioni per eventuale riduzione della garanzia provvisoria 45
15.11 - Documentazione in caso di soggetti associati: mandato collettivo, statuto, atto costitutivo, contratto di rete ... 46
15.12 - Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC ... 48
15.13 - Rapporto sulla situazione del personale ... 48
15.14 - Relazione del professionista ... 48
Art. 16 - Offerta tecnica ... 49
Art. 17 - Offerta economica ... 57
Art. 18 - Criteri di aggiudicazione ... 58
Art. 19 - Seggio di gara e Commissione Giudicatrice ... 59
Art. 20 - Svolgimento delle operazioni di gara ... 59
Art. 21 - Apertura documentazione amministrativa (verifica pagamento contributo ANAC) ... 60
Art. 22 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche ... 60
Art. 23 - Verifica di anomalia delle offerte ... 61
Art. 23bis - Verifica della documentazione amministrativa ... 62
Art. 24 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto ... 62
Art. 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ... 64
Art. 26 - Codice di Comportamento ... 65
Art. 27 - Accesso agli atti ... 65
Art. 28 - Definizione delle controversie ... 66
Art. 29 - Trattamento dei dati personali ... 66

*****

Premesse

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto con riferimento alla procedura di gara telematica aperta indetta dal **Comune di Prato**, con sede in Prato (codice NUTS ITI15), Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481 – Codice AUSA

0000241791) per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Centrale di Prato area ex Ospedale *Misericordia e Dolce.*

L'affidamento dell'appalto è stato disposto con Decisione a contrarre n. 3152 del 18/11/2026 ed avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Codice e dell'art. 1 dell'allegato I.3 al medesimo, è pari a nove mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai commi 4 e 5 del predetto art. 1. Tale termine decorre dalla pubblicazione del bando di gara.

Le disposizioni del presente Disciplinare integrano quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

Ricorrendo esigenze di unitarietà funzionale, di coordinamento esecutivo, di uniformità qualitativa, di rispetto dei tempi e di economicità, si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti e di affidare l'intervento in lotto unico, in conformità all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come motivato in dettaglio all'art. 3.

La realizzazione del Parco Centrale di Prato, oggetto del presente appalto, è conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, dettagliatamente individuate nel documento "102_PE_GE_0400_04_Relazione sui Criteri Ambientali Minimi", conforme ai seguenti decreti ministeriali:

1. D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i. (CAM Edilizia);

2. D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde - G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);

3. D.M. 7 febbraio 2023 (progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni - G.U. n. 69 del 22 marzo 2023);
4. D.M. 27 settembre 2017 (acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica - G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017).
Si precisa che stante la natura dell'appalto di lavori della presente procedura di gara, i citati ultimi 3 CAM relativi a forniture, nei loro dettagliati riferimenti della documentazione progettuale, trovano applicazione in fase di esecuzione da parte dell'appaltatore. Il CAM Edilizia (DM 2022) di cui al precedente punto 1 riferentesi propriamente alla tipologia di appalto in oggetto della presente procedura, opera anche nella fase di gara in applicazione del Codice e del suddetto CAM.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD *TuttoGare* (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://gare.comune.prato.it.

La pubblicazione del presente bando di gara rispetta il termine decorrente dalla data di approvazione del progetto, previsto dall'art. 17, comma 3 *bis* del Codice e dall'Allegato I.3 dello stesso.

Il luogo di realizzazione dei lavori è ubicato presso il Comune di Prato (codice NUTS ITI15).

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Pamela Bracciotti, Dirigente del Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica del Comune di Prato.

Il progetto è stato validato dal RUP Arch. Pamela Bracciotti con verbale del 16/10/2026.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali elencati al successivo articolo 2.

La gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del Codice, dai suoi allegati e dalla Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate nel presente disciplinare di gara e negli elaborati di gara.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

E' altresì prevista per l'appaltatore, in caso di ritardo nella conclusione dei lavori che comporti la revoca del finanziamento regionale, l'applicazione delle penali come previsto dagli artt. 1.33 e1.34 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 3.1 del presente Disciplinare di gara.

In relazione all'art. 16 del Codice, alla presente gara, si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara. La dichiarazione di accettazione del Codice deontologico degli appalti comunali è contenuta nel *facsimile* della Domanda di partecipazione (Modello 1) e/o Dichiarazione sostitutiva delle consorziate (Modello 2), disponibile tra i modelli di gara.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione da presentare in sede di gara.

Ai sensi degli articoli 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011 e 1 comma 17 della L. n. 190/2012 si applica il protocollo di legalità approvato con D.G.C. n. 331 del 04/10/2022 da cui discende l'applicazione del suddetto protocollo pubblicato al link
https://pubblicazioneatti.comune.prato.it/doc/prato/DD_2023_0000935_6.pdf

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 83 *bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

La dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità è contenuta nel *facsimile* della Domanda di partecipazione (Modello 1) e/o Dichiarazione sostitutiva delle consorziate (Modello 2), disponibile tra i modelli di gara.

In riferimento, inoltre, agli adempimenti previsti all'art. 20 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Prato, approvato con Deliberazione di Giunta n. 3 del 09.01.2024, si invita a prendere visione del codice al seguenti link:
https://www.comune.prato.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-funzionamento-interno/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali/archivio52_0_28516.html

La dichiarazione di accettazione del predetto Codice, nonché del codice deontologico degli appalti comunali, reperibile al link *https://trasparenza.comune.prato.it/media/prato/file_archive/11-bandi-gara-contratti/codice-deontologico-appalti-comunali-comune-di-prato.pdf*, è contenuta nella Domanda di partecipazione (Modello 1) e/o Dichiarazione sostitutiva delle consorziate (Modello 2), disponibile tra i modelli di gara.

Art. 1 - Piattaforma

1.1 - La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma **di approvvigionamento digitale** di cui al paragrafo successivo, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata *TuttoGare* (nel prosieguo, per brevità, denominata anche PAD).

Le modalità tecniche per l'utilizzo della PAD sono contenute nel documento *Norme tecniche di utilizzo,* accessibile dalla PAD e consultabile nella sezione *allegati* della presente gara, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, nonché consultabile al link *https://gare.comune.prato.it/norme_tecniche.php.*

Per emergenze, informazioni e supporto relativo al funzionamento di *Tuttogare*, è possibile accedere all'*Help Desk,* al numero telefonico 0240031280 ed all'indirizzo mail *assistenza@tuttogare.it*.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara ed a quanto previsto nel manuale di utilizzo della PAD *Tuttogare*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, https://trasparenza.comune.prato.it/page/50107/avvisi-in-caso-di-malfunzionamento-della-piattaforma-tuttogare.html unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "norme tecniche di utilizzo" pubblicato sulla home page della Piattaforma (https://gare.comune.prato.it/norme_tecniche.php), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione alla PAD, da effettuare tramite l'apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in *Homepage*.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),o

attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate presso l'*Help Desk* al n. telefonico 0240031280 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o via e-mail *assistenza@tuttogare.it*

Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Informativa sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 2016/679;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Schema di contratto;
6. Elaborati progettuali approvati con D.D. n. 2705/2026 e D.D. n. 2711/2026 di rettifica per mero errore materiale
7. Norme tecniche di utilizzo della PAD *Tuttogare,* reperibili al seguente link *https://gare.comune.prato.it/norme_tecniche.php;*
8. Modulistica di gara costituita da:
a) Domanda di partecipazione alla gara (**Mod. 1)**;
b) Documento di gara unico europeo in formato elettronico (messo a disposizione dalla PAD *Tuttogare*);
c) Dichiarazione sostitutiva delle consorziate esecutrici (**Mod. 2**);
d) Avvalimento (**Mod. 3**);
e) Dichiarazione sul titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi (**Mod. 4**);
f) Dimostrazione (eventuale) di equivalenza rispetto al CCNL individuato e/o dichiarazione che giustifica un minor costo della manodopera **(Mod. 5)**, inserita nell'apposito *slot* della busta economica;
g) Modulo per l'offerta tecnica, esclusivamente per i criteri di valutazione n. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 7, 8 e 9 generato automaticamente dalla piattaforma;
h) Modulo per l'offerta economica, generato automaticamente dalla piattaforma;

9. Documento illustrativo migliorie;

10. Schema identificativo porzioni del progetto oggetto del finanziamento regionale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, mediante BDNCP, al seguente link: *https://trasparenza.comune.prato.it//page/10/bandi-di-gara-e-contratti* e sulla PAD, al link *https://gare.comune.prato.it/*.

Agli artt. 15, 16 e 17 del presente Disciplinare di gara, sono elencati, i documenti che dovranno essere inseriti in ciascuna delle tre buste, inclusa la documentazione necessaria, in caso di eventuale avvalimento e soggetti associati, nonché garanzia provvisoria e ricevuta di pagamento del contributo ANAC e dell'imposta di bollo (art. 12).

Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato al link: https://trasparenza.comune.prato.it/page/10/bandi-di-gara-e-contratti ed al Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta n. 3 del

09/01/2024 in riferimento, inoltre, agli adempimenti previsti all'art. 20 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Prato, si invita a prendere visione del codice al seguente link: https://trasparenza.comune.prato.it/page/28/details/12/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-attualmente-in-vigore.html

2.2 - Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, nella pagina di dettaglio della presente gara, previa registrazione alla PAD stessa.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato, né alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, verranno rese tempestivamente, in formato elettronico, sulla PAD, nel Pannello dedicato alla presente procedura, e comunque almeno **sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante potrà rendere pubbliche le richieste in forma anonima e le relative risposte sulla PAD, valutato l'interesse generale del quesito.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e la generalità dei concorrenti o dei potenziali interessati verranno effettuate, sia durante il periodo di pubblicazione, sia durante lo svolgimento della procedura di gara, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD mediante pubblicazione di "avvisi di gara" telematica, nella pagina della specifica gara e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione del Parco Centrale di Prato area ex ospedale *Misericordia e Dolce.*

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, può motivatamente decidere di non procedere alla suddivisione dell'appalto.

Per l'intervento di realizzazione del parco urbano, oggetto del presente appalto, si ritiene di procedere con lotto unico per le ragioni di seguito indicate:

1. Unitarietà funzionale e progettuale dell'opera:

L'intervento è concepito come un sistema organico e indivisibile. Le sistemazioni a verde, la rete dei percorsi, le aree attrezzate, l'impiantistica (a mero titolo esemplificativo, illuminazione, irrigazione, smaltimento e regimazione delle acque meteoriche) e gli arredi sono tra loro strettamente interconnessi sul piano progettuale e funzionale.
Una suddivisione in lotti non consentirebbe, pertanto, di individuare porzioni dell'opera autonomamente funzionali, fruibili e collaudabili, in quanto il parco assolve alla propria finalità pubblica solo se realizzato nella sua interezza e secondo un disegno unitario.
2. Necessità di coordinamento tecnico ed esecutivo:
Le lavorazioni presentano forti interferenze e sequenze obbligate (movimenti terra e modellazione del suolo, reti impiantistiche interrate, pavimentazioni, messa a dimora delle essenze vegetali, finiture). Affidare l'intervento a più operatori economici moltiplicherebbe le interferenze tra imprese, aumentando i rischi di sovrapposizione delle lavorazioni, di ritardi a cascata e di contenzioso, nonché gli oneri di coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'affidamento ad un unico esecutore consente inoltre una responsabilità unitaria sul risultato complessivo ed una gestione più efficace del cronoprogramma previsto.
3. Garanzia di omogeneità qualitativa e responsabilità unica:
Il parco richiede uniformità dei materiali, delle tecniche esecutive e delle finiture. Un unico appaltatore garantisce coerenza estetica e prestazionale ed una chiara imputazione delle responsabilità in fase di esecuzione, collaudo e garanzia (difetti e/o vizi occulti), evitando rimbalzi di responsabilità tra più affidatari.
4. Rispetto dei tempi e dei vincoli di finanziamento:
L'opera è finanziata in parte con fondi della Regione Toscana e la realizzazione della stessa è dunque soggetta a scadenze di realizzazione e rendicontazione vincolanti.
La gestione di più procedure di gara e di più contratti allungherebbe i tempi di aggiudicazione e comporterebbe il rischio di scalare le tempistiche, compromettendo il rispetto dei termini e il conseguimento dell'obiettivo.
5. Economicità ed efficienza dell'azione amministrativa:
La suddivisione in lotti comporterebbe una duplicazione degli oneri di gestione (procedure di gara, direzione lavori, coordinamento, collaudi, costi della sicurezza e di cantierizzazione), con perdita delle economie di scala. L'importo complessivo stimato dell'intervento non presenta una consistenza tale da rendere la gara unica preclusiva per le imprese di dimensione medio-piccola, considerata anche la possibilità di ricorrere al subappalto, al raggruppamento temporaneo di imprese ed all'avvalimento.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi i costi della manodopera e i costi della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 7.495.580,23, (euro settemilioniquattrocentonovantacinquemilacinquecentottanta/23), di cui € 203.750,99 (euro duecentotremilasettecentocinquanta/99) costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è individuato, ai sensi dell’art. 41 comma 13 del Codice, in Euro 1.530.041,82 (euro unmilionecinquecentotrentamilaquarantuno/82).

I costi della manodopera sono derivanti dai costi del prezzario regione Toscana 2026 con riferimento prevalente al costo medio orario della manodopera edilizia e affini.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL Edilizia Industria e Cooperative F012 codice ATECO 41.00.00.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle lavorazioni metalmeccaniche e impianti riferibili per una soglia oltre il 30% alle categorie omogenee di lavorazioni riconducibili alle categorie di lavorazioni OG11, OS18A e OS18B è il seguente: CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti - Industria C011 codice ATECO 43.22.07, 25.11.00.

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Codice, l’operatore economico può indicare nella propria offerta il diverso contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, il concorrente compila e sottoscrive il modello di dimostrazione di equivalenza del CCNL (Mod. 5), messo a disposizione tra i modelli di gara, da inserire nell'apposito *slot* della busta dell'offerta economica (si fa presente che tale Mod. 5 dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui il concorrente, pur applicando il medesimo CCNL individuato dalla Stazione Appaltante, presenti un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, al fine di giustificare tali minori costi; qualora il concorrente applichi il medesimo CCNL individuato dalla stazione appaltante e presenti costi della manodopera pari o superiori, non sarà chiaramente tenuto alla compilazione del predetto Mod. 5).
Nell'intestazione del Mod. 5, sono indicate in dettaglio le modalità e le casistiche di compilazione del modello stesso, alle quali si rinvia integralmente.
L'importo a base di gara, che comprende i costi della manodopera, ammonta ad € 7.291.829,24 (euro settemilioniduecentonovantunomilattocentoventinove/24), IVA e costi della sicurezza esclusi.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.
L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1

Lavorazione	*Categoria*	*Importo lavori ribassabile*	*Importo costi della sicurezza*	*Importo complessivo (€)*	*%*	*Prevalente o scorporabile*	*Avvalimento*	*Subappalto (art.119 del Codice e CSA)*
Edifici civili e industriali	OG1	1.634.109,28	45.660,89	1.679.770,17	22,410 %	Prevalente	**No (v. succ. art. 7)**	*49,99%*
Strade Autostrade Ponti...	OG3	577.125,42	16.126,25	593.251,67	7,915 %	Scorporabile	Si	100%
Impianti di pubblica illuminazione	OG10	203.312,50	5.681,03	208.993,53	2,788 %	Scorporabile	SI	100%
Impianti tecnologici	OG11	1.303.375,98	36.419,41	1.339.795,39	17,874 %	Scorporabile	Si	100%
Lavori in terra	OS1	929.636,03	25.976,24	955.612,27	12,749 %	Scorporabile	Si	100%
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	846.882,50	23.663,90	870.546,40	11,614 %	Scorporabile	**No (v. succ. art. 7)**	100%
Componenti per facciate continue	OS18B	505.588,96	14.127,35	519.716,31	6,934 %	Scorporabile	**No (v. succ. art. 7)**	100%
Verde e arredo urbano	OS24	1.291.798,57	36.095,92	1.327.894, 49	17,716 %	Scorporabile	Si	100%
		A) Importo a base di gara	B) Costi della	A)+B) Importo complessivo				

			sicurezza					
TOTALI		7.291.829,24	203.750,99	7.495.580,23	100%			

Si precisa che l'importo della categoria prevalente OG1 comprende lavorazioni riconducibili ad ulteriori categorie di lavorazioni (OS6, OS7 e OS21), che in quanto singolarmente di importo inferiore ad € 150.000,00 non rilevano ai fini delle qualificazioni necessarie per la partecipazione. Per l'esecuzione di taluni interventi potranno essere richieste particolari abilitazioni, anche di cui al D.M. 37/2008, per il rilascio delle necessarie certificazioni degli impianti. In caso di mancato possesso di abilitazione le necessarie lavorazioni dovranno essere eseguite da soggetti abilitati.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 e 7 di cui all'allegato II.3 del Codice, il concorrente assume, dichiarandolo, l'obbligo qualora aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione giovanile e di assicurare una quota pari almeno al 10%, ai sensi del comma 7 dell'allegato II.3 del Codice, relativamente all'occupazione femminile, stante il ridotto il tasso di occupazione femminile nel settore di intervento.

La dichiarazione di impegno si rende nei modelli 1 o 2.

L'appalto è finanziato con stanziamenti di bilancio comunale e con assegnazione da parte di Regione Toscana di contributo per il progetto del Parco Centrale a valere sulla sub-azione 2.7.1.1. PR FESR 2021-2027 "infrastrutture verdi" per i progetti da realizzare nelle aree urbane e periurbane nei Comuni critici, ai fini dell'implementazione di infrastrutture verdi e interventi per la tutela della natura e della biodiversità.

I certificati di pagamento e le relative fatture dovranno essere prodotti, anche se emessi alla stessa data in forza di un unico SAL, in maniera distinta per tenere conto delle diverse forme di finanziamento dell'opera pubblica con particolare riferimento alla porzione di opera oggetto di finanziamento della Regione Toscana a valere sulla sub-azione 2.7.1.1. PR FESR 2021-2027 "Infrastrutture verdi".

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell'allegato I.7, art. 3 lett. m del Codice, come richiamato dall'art. 41 del Codice.

Se richiesta, all'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice e alle condizioni ivi indicate, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

L'importo massimo stimato dell'appalto ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice è indicato al successivo comma 3.3.

3.1 - Durata

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 600 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. All'interno del suddetto termine finale, opera il termine intermedio di 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, per la realizzazione della parte delle opere e lavorazioni relative al "Parco", oggetto di specifico finanziamento della Regione Toscana e sottoposto a distinta rendicontazione.

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione, rispetto al termine contrattuale intermedio e finale, rimane stabilita nella misura dell'1‰(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori e non può comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Se l'ultimazione dei lavori avverrà in anticipo rispetto ai termini intermedio e finale fissati contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione, nella misura stabilita in conformità ai criteri previsti nei documenti di gara all'art. 1.34 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi

dell'art. 126 comma 2 del Codice.

Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo dell'art. 126 comma 2 del Codice si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

3.2 - Revisione prezzi

Nel corso di esecuzione del contratto opera la clausola della revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice come richiamata nei documenti di gara, (art. 1.41 Capitolato Speciale d'Appalto) nonché dall'art. 120 comma 1 del Codice, quale modifica dei contratti in corso di esecuzione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, nell'evenienza in cui si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al tre per cento, dell'importo complessivo ed opera nella misura del novanta per cento del valore eccedente della variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato II.2bis del Codice, il metodo di calcolo di cui alla tabella B, secondo l'incidenza percentuale delle TOL individuate nei documenti di gara e all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione come segue:
- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice per quanto previsto nell'elaborato progettuale "opere opzionali", non comprese nell'importo complessivo originario dell'appalto, per la realizzazione della facciata impacchettabile di 99.964,49 euro (cat. OG1); per la fornitura e posa delle armadiature di 52.074,06 euro (cat. OS6 da confluire nell'importo della categoria prevalente OG1, stante che la sommatoria dell'importo delle lavorazioni del CME e delle opzioni riconducibili alla suddetta categoria non raggiunge l'importo di euro 150.000,00); per la fornitura e posa degli accessori bagni di 14.800,71 euro (cat. OG1); per la realizzazione completa dell'area giochi di 53.841,98 euro (cat. OS24). L'importo complessivo delle opere in opzione è pari ad euro 220.681,24. Qualora sia dato corso alla circostanza di una modifica di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, potrà essere dato luogo anche alla modifica di cui all'art. 120 comma 1 lett.d) punto 1);
- resta ferma l'applicazione dell'art. 120 comma 9 del Codice con un possibile incremento (o decremento) dell'importo contrattuale fino ad € 1.499.116,04.

Rimane salva la clausola di rinegoziazione per la conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 120, commi 8 e 9, del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato II.2 bis del Codice.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 9.215.377,51, al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	€ 7.495.580,23
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento	€ 1.499.116,04
Importo delle opere opzionali	€ 220.681,24
Valore globale stimato	€ 9.215.377,51

Ai sensi delle sentenze nn. 3278/2026 e n. 5284/2026 della V sezione del Consiglio di Stato le clausole di opzioni riportate nella soprastante Tabella 2, al realizzarsi delle loro condizioni, costituiscono auto vincolo per l'Amministrazione e determinano il perimetro delle obbligazioni

contrattuali che l'aggiudicatario deve essere in grado di sostenere.

Il valore globale stimato dell'appalto in euro 9.215.377,51 ex art. 14 D.Lgs 36/2023 serve a definire la capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Se l'Amministrazione si riserva il diritto di imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni fino a 9.215.377,51 milioni di euro, e pertanto l'appaltatore dovrà essere qualificato per tale importo sin dal momento della presentazione dell'offerta, a garanzia del pubblico interesse alla corretta esecuzione dell'opera.

Detta qualificazione sul valore globale stimato viene precisata all'Art. 6 -*Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova "*

Nell'importo a base di gara non sono stati considerati gli importi delle migliorie qualitative tecniche a valutazione automatica (sì/no) eventualmente oggetto di offerta tecnica né gli eventuali oneri derivanti dall'adozione degli accorgimenti di cui all'offerta tecnica a valutazione discrezionale, poiché gli stessi, anche se offerti, non contribuiscono alla determinazione dell'importo pagabile.

Art. 4 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Per l'indicazione dei compiti essenziali che devono essere svolti direttamente dall'offerente o da uno dei componenti del raggruppamento, prevista ai sensi dell'art. 104 comma 11 del Codice, si rinvia all'art. 7 del Disciplinare di gara.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), gli stessi indicheranno in gara la consorziata esecutrice.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
– partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
– partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
L'omissione dell'indicazione delle consorziate esecutrici da parte dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice, non sanata col soccorso istruttorio, costituisce **causa di esclusione**.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione delle consorziate esecutrici da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, vigendo, in caso di tale omissione, la presunzione di esecuzione delle lavorazioni in proprio da parte del Consorzio Stabile.

Per i medesimi consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, ai sensi della delibera ANAC n. 482 del 10/12/2025, la designazione di una consorziata priva, sin dall'origine, dei requisiti di qualificazione, che rende non adeguatamente qualificato all'esecuzione il consorzio medesimo tramite le eventuali ulteriori consorziate già designate, non potendosi attivare il procedimento di soccorso istruttorio, comporta l'esclusione del consorzio stesso.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Le aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA, con conseguente applicazione dell'art. 67 comma 1 lett. b) e c) del Codice.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

a) I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Medesima dichiarazione sarà resa anche dalle imprese ausiliarie e dalle consorziate dei Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice nei modelli per loro previsti.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale e l'inesistenza di altre cause di esclusione di cui al presente articolo 5 sono attestati e verificati nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale e l'inesistenza di altre cause di esclusione di cui al presente articolo 5 sono attestati e verificati nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e delle consorziate che prestano i requisiti alle consorziate indicate quali esecutrici o, nel caso del consorzio che esegue in proprio i lavori e la certificazione annotata sulla SOA non sia posseduta in proprio dal Consorzio, della consorziata che presta al consorzio la certificazione di qualità.
In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice la sussistenza dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delle altre cause di esclusione di seguito indicate è attestata e verificata nei confronti di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nonché di ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Opera inoltre, per gli operatori economici, l'**esclusione** comminata ai sensi dell'art. 27 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.
La causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lett. c) del Codice si intende riferita anche ai progetti in cui siano state previste delle clausole di salvaguardia di cui all'allegato II.3, art. 1 del Codice, in applicazione dell'art. 57 dello stesso.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha

la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco.

Si precisa che l'iscrizione alla *white list* dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere le lavorazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012. Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla *white list* deve essere posseduta dall'appaltatore medesimo. Qualora l'operatore economico non intendesse eseguire direttamente le predette lavorazioni, dovrà dichiarare – a pena di esclusione - di impegnarsi ad individuare soggetti esecutori delle lavorazioni che comprendono le prestazioni, di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, in possesso della predetta iscrizione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

L'iscrizione alla *white list* è equiparata all'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189/2016.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità approvato con D.G.C. n. 331 del 04/10/2022 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali, approvato con DGC n.726 del 04/10/2005 costituisce **causa di esclusione**.

Costituisce inoltre motivo di esclusione:

- per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – la mancata presentazione di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 - aver violato, nei 12 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, l'obbligo, in caso di aggiudicazione di appalti con previsione di clausole di salvaguardia di cui all'allegato II.3, art. 1 del Codice, in applicazione dell'art. 57 dello stesso, di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto (intendendo con "conclusione del contratto" il momento di stipula del contratto ex art. 1326 c.c.), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, del prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

I requisiti generali di cui al presente articolo 5 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, all'art. 96 e 97 del Codice.

Art. 6 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto all'art. 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 - Requisiti di idoneità professionale

b) I concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, attestante l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione attestazione SOA e certificazione di qualità

c) I concorrenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per l'assunzione di lavori pubblici:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 parte III artt. 16 e seguenti, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, comprensivi degli importi previsti per opzioni, ovverosia:

Tabella 3

Lavorazione	*Categoria*	*Importo complessivo originario (€)*	*Quinto d'obbligo art. 120 comma 9 Codice*	*Opere opzionali art. 120 comma 1 lett. a) Codice*	*Importo globale (€)*	*Cat.*	*Class.*	*Prevalente o scorporabile*
Edifici civili e industriali	OG1	1.679.770,17	335.954,03	166.839,26	2.182.563,46	OG1	IV	Prevalente
Strade Autostrade Ponti...	OG3	593.251,67	118.650,33		711.902,00	OG3	III	Scorporabile
Impianti di pubblica illuminazione	OG10	208.993,53	41.798,71		250.792,24	OG10	I	Scorporabile
Impianti tecnologici	OG11	1.339.795,39	267.959,08		1.607.754,47	OG11	IV (IIIbis con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023)	Scorporabile
Lavori in terra	OS1	955.612,27	191.122,45		1.146.734,72	OS1	IIIbis (III con incremento art2 c. 2 all. II.12	Scorporabile

							D.Lgs. 36/202)	
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	870.546,40	174.109,28		1.044.655,68	OS18A	IIIbis (III con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023)	Scorporabile
Componenti per facciate continue	OS18B	519.716,31	103.943,26		623.659,57	OS18B	III	Scorporabile
Verde e arredo urbano	OS24	1.327.894,49	265.578,90	53.841,98	1.647.315,37	OS24	IV (IIIbis con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023)	Scorporabile
TOTALE		7.495.580,23	1.499.116,04	220.681,24	9.215.377,51			

Al concorrente che partecipa singolarmente vengono pertanto richieste le seguenti categorie e classifiche:

Categoria OG1 classifica IV.

Categoria OG3 classifica III.

Categoria OG10 classifica I.

Categoria OG11 classifica IV (IIIbis in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023).

Categoria OS1 classifica IIIbis (III in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023).

Categoria OS18A classifica IIIbis (III in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023).

Categoria OS18B classifica III.

Categoria OS24 classifica IV (IIIbis in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c. 2 all. II.12 del D.Lgs 36/2023).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara l'operatore economico non in possesso di idonea qualificazione, mediante attestazione SOA in corso di validità, per le categorie scorporabili (OG3, OG10, OG11, OS1, OS18A, OS18B e OS24) potrà qualificarsi per gli importi delle stesse tramite la categoria prevalente OG1. La qualificazione tramite la categoria prevalente OG1 potrà pertanto arrivare fino ad una classifica pari alla VI. Si evidenzia, inoltre, che la qualificazione delle categorie scorporabili OG3, OG10, OG11, OS1, OS18A, OS18B e OS24 tramite la categoria prevalente OG1 impone necessariamente, **pena l'esclusione dalla gara**, che in sede di partecipazione alla gara sia dichiarato il subappalto qualificatorio per la categoria scorporabile non direttamente posseduta. Le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, sono interamente subappaltabili.

Indipendentemente dall'importo per il quale il concorrente deve qualificarsi, in ragione dell'importo complessivo della gara, non è ammessa la qualificazione ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 del Codice.

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice, rispettivamente nel caso di concorrente singolo o in raggruppamento.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati, il tutto come previsto dall'art. 30 comma 4 dell'allegato II.12 del Codice.

d) Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
Per la comprova del requisito, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.
La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dall'allegato II.12 del Codice e si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.
Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l'impresa non possiede la specifica qualificazione, ma che devono essere subappaltate vanno comunque dichiarate le quote di esecuzione fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti dall'impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere corrispondenti.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione di cui il DM 37/2008, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.

6.3 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito precisati. All'aggregazione di imprese di rete, di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, qualora in possesso di certificazione SOA in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, del Codice, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6.5.
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al comma **6.1 lett. b)** deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio (anche da costituire) /GEIE, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi alla qualificazione di cui al **comma 6.2 lett. c),** relativi al possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art.100 comma del Codice e del suo allegato II.12 , la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, deve essere soddisfatta dai raggruppamenti temporanei, dalle aggregazioni di imprese di rete e dai consorzi ordinari, di cui all'art. 65, comma 2 lettera e), f), g) e h) del Codice, nel loro complesso. Detti operatori economici plurisoggettivi devono

comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote nel raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Ai sensi dell'art. 30 comma 6 dell'Allegato II.12 al Codice gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
Stante l'importo complessivo della gara, superiore a 150.000,00 Euro, non è consentito qualificarsi ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice per nessuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'appalto, anche se la quota di esecuzione conducesse ad un importo inferiore a 150.000,00 Euro.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) del Codice al fine di avere in cantiere un operatore plurisoggettivo con un numero di componenti non eccessivamente articolato per questioni di sicurezza e di semplificazione nell'organizzazione dello svolgimento delle lavorazioni, si richiede che i lavori delle categorie OG1, OG11 e OS24 siano svolti da almeno un operatore in possesso di una classifica almeno pari alla III e dunque in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
I requisiti relativi alla qualificazione di cui al precedente **comma 6.2 lett. c)** devono essere posseduti come segue:

- Categoria OG1 classifica IV con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla II per la categoria OG1. **Si rammenta però che come sopra precisato, pena l'esclusione, almeno un'impresa debba essere in possesso della classifica III e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.**

- Categoria OG3 classifica III con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla I per la categoria OG3.

- Categoria OG10 classifica I con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla I per la categoria OG10.

- Categoria OG11 classifica IV (IIIbis con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023) con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'operatore economico dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla II per la categoria OG11. **Si rammenta però che come sopra precisato, pena l'esclusione, almeno un'impresa debba essere in possesso della classifica III e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.**

- Categoria OS1 classifica IIIbis (III con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023) con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari

almeno alla I per la categoria OS1.

- Categoria OS18A classifica IIIbis (III con incremento art 2 c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023) con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla I per la categoria OS18A.

- Categoria OS18B classifica III con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa. Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla I per la categoria OS18B.

- Categoria OS24 classifica IV (IIIbis in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c. 2 all. II.12 del D.Lgs 36/2023) con l'interpretazione che l'incremento operi per la singola categoria per la quale ci si qualifica purché sia posseduta in riferimento alla stessa una qualificazione pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria stessa). Si precisa che per poter usufruire del proprio incremento premiante l'impresa componente un operatore plurisoggettivo dovrà comunque possedere una classifica pari almeno alla II per la categoria OS24. **Si rammenta però che come sopra precisato, pena l'esclusione, almeno un'impresa debba essere in possesso della classifica III e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.**

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al comma **6.2 lett. d)** relativo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, in caso di raggruppamento temporaneo/rete/consorzio, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) f) g) del Codice, ad eccezione delle imprese che assumono requisiti di esecuzione di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o inferiore. S**i rammenta che il requisito della certificazione di qualità dovrà essere posseduto, pena l'esclusione, almeno da un'impresa che assuma ognuna delle lavorazioni delle categorie OG1, OG11 e OS24.**
Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la somma delle quote assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l'impresa non possiede la specifica qualificazione, ma che sono subappaltabili, vanno comunque dichiarate le quote, fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti dall'impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, per le categorie a qualificazione obbligatoria, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere corrispondenti.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice, se un partecipante al raggruppamento non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice, il raggruppamento/consorzio può provare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Alle imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, si applica in quanto compatibile, l'art. 68 del Codice sui Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di Operatori Economici.

Le aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice possono essere ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA, con rilascio di propria attestazione.

6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al comma 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) del Codice circa:

il requisito relativo alla qualificazione di cui al **comma 6.2 lett. c)** relativo al possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 parte III artt. 16 e seguenti, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere deve essere posseduto dal Consorzio come previsto dagli artt. 67 e 100 del Codice.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. d) del Codice circa:

il requisito relativo alla qualificazione di cui al **comma 6.2 lett. c)** relativo al possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 parte III artt. 16 e seguenti, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere deve essere posseduto dal Consorzio come previsto dagli artt. 67 e 100 del Codice in sede di partecipazione alla gara, qualora effettui autonomamente le lavorazioni senza designazione di consorziate esecutrici; qualora il Consorzio designi consorziate esecutrici le medesime dovranno essere in possesso dei requisiti per la partecipazione e l'esecuzione, tramite attestazione SOA delle stesse consorziate designate,ovvero tramite avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, **con il rispetto dei limiti previsti al successivo art. 7 per il ricorso allo stesso.**
Stante la natura monosoggettiva del consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, l'idoneità della qualificazione del Consorzio che abbia designato consorziate esecutrici, sarà valutata nel complesso delle attestazioni SOA possedute dalle stesse, senza necessità di indicazione di quote di assunzione da parte delle medesime. Per le consorziate esecutrici designate dai Consorzi Stabili art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, non opera l'incremento di cui all'art. 2 comma 2 allegato II.12 del Codice.
Nel caso di appalto di classifica superiore alla II, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da **almeno una consorziata** designata come esecutrice.
Rimane salva la possibilità anzi detta di ricorrere all'avvalimento, **con le modalità previste al successivo art. 7.**
Il requisito relativo alla qualificazione di cui al comma 6.2 lett. d) relativo al possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati, deve essere posseduto dai Consorzi con comprova del requisito del possesso della certificazione del sistema di qualità risultante dall'attestazione SOA rilasciata al Consorzio stesso (laddove previsto anche tramite consorziato evidenziato dall'attestazione SOA del Consorzio).

La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Codice l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice possono essere ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA, con rilascio di propria attestazione.

****

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Art. 7 - Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 comma 4 del Codice, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, con le limitazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice si prevede che, in ragione dell'essenzialità dello svolgimento delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 e delle categorie scorporabili OS18A e OS18B che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché di un adeguato stabilimento industriale, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Pertanto **non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le categorie OG1, OS18A e OS18B**.

Non è in ogni caso utilizzabile l'avvalimento per dimostrare il possesso del requisito concernente l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un'attestazione SOA.

I requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente disciplinare.

L'ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, e anche misto, mentre allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 - Subappalto

Il concorrente indica le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato in fase esecutiva. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni, oggetto del contratto, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Le categorie scorporabili possono essere subappaltate. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, in ragione dell'esigenza, tenuto conto della peculiarità delle lavorazioni previste, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le prestazioni oggetto di subappalto non sono ulteriormente subappaltabili. Ai sensi del secondo comma dell'art. 119, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti; c) all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:
- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, e alle clausole sociali.
Fermo restando i limiti precedenti, le lavorazioni delle ulteriori categorie possono essere subappaltate per intero.

Qualora la qualificazione per la partecipazione alla presente procedura delle lavorazioni delle categorie diverse dalla prevalente (OG3, OG10, OG11, OS1, OS18A, OS18B e OS24) avvenga tramite la qualificazione sulla categoria prevalente OG1, il subappalto qualificatorio delle suddette categorie scorporabili **è necessario ed obbligatorio**. La mancata indicazione del subappalto qualificatorio per tali categorie è motivo di esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Qualora il subappalto abbia ad oggetto le attività per l'assunzione delle quali è prescritto ai concorrenti di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, detto requisito è richiesto anche in capo ai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione, connessi anche ai criteri ambientali minimi

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente oggetto dell'appalto l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato all'art. 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle lavorazioni riconducibili alle categorie OG11, OS18A e OS18B riferibili per una soglia pari a circa 39% alla medesima categoria omogenea di lavorazioni metalmeccaniche ed impianti tecnologici l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato all'art. 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

La riduzione della percentuale dell'occupazione femminile è stata prevista, in quanto nel settore, oggetto del presente appalto, la manodopera femminile risulta attualmente molto limitata, stante la natura stessa delle prestazioni da eseguire.
La dichiarazione di impegno si rende nei modelli 1 o 2.

Ove un'impresa aggiudicataria occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, deve consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto (intendendo con "conclusione del contratto" il momento di stipula del contratto ex art. 1326 c.c.), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, del prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata presentazione della suddetta Relazione, comporta l'interdizione per una durata di dodici mesi da ulteriori procedure di affidamento.
Ove un'impresa aggiudicataria occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, deve inoltre consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto (intendendo con "conclusione del contratto" il momento di stipula del contratto ex art. 1326 c.c.), una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/3/1999 n. 68 e illustri le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'Impresa nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La suddetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

I soggetti partecipanti hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE n. 41/2021 e del D.Lgs. 231/2007 artt. 1 e 20, al fine di verificare, l'assenza di conflitto di interesse nei confronti dei medesimi, mediante la compilazione del modello 4 messo a disposizione tra i modelli di gara.

I soggetti partecipanti hanno l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE n. 41/2021 e del D.Lgs. 231/2007 artt. 1 e 20, al fine di verificare prima dell'aggiudicazione l'assenza di conflitto di interesse nei confronti dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice, richiamati i documenti progettuali attuativi dei CAM di cui al DM 23/6/2022, circa il paragrafo 3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI, il concorrente rende nel mod. 1 o 2 le dichiarazioni di impegno ivi previste, relative ai punti:

3.1.1 Personale di cantiere;

3.1.2 Macchine operatrici;

3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione;

3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili;

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata;

3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata).

La verifica sarà compiuta nei confronti dell'appaltatore.

Art. 10 - Garanzia provvisoria

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto unitamente alle opzioni, ovvero pari ad euro 184.307,00 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario presso l'istituto tesoriere Banca Intesa Sanpaolo intestato a Comune di Prato, IBAN: IT72T0306921531100000046012.

La fideiussione può essere rilasciata:

1. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

2. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

a. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

b. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

a. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: ISO 14001 o EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nell'apposito slot della busta amministrativa. Per le consorziate esecutrici la suddetta dichiarazione viene resa nell'apposito modello.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, solo a condizione che tale garanzia sia preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

Non è sanabile, e quindi costituisce causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 - Sopralluogo

Il sopralluogo sull'area di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, per le seguenti ragioni:

- necessità di valutare le interferenze tra le opere di sistemazione del terreno, le infrastrutture, i percorsi pedonali, le aree verdi e le altre attrezzature previste;

- necessità di valutare gli accessi, gli spazi di manovra dei mezzi, delle aree di deposito e delle modalità operative, nonché delle opere e degli edifici circostanti l'area di intervento.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Trattandosi di aree di intervento visionabili in autonomia, i concorrenti devono recarsi ai seguenti accessi: giardino di Sant'Orsola in via Sant'Orsola – Prato (coordinate geografiche 43.877575, 11.093855) e ingresso ospedale vecchio, via Cavour, 89 - Prato (coordinate geografiche 43.878815, 11.090534) al fine di eseguire il sopralluogo prescritto per la partecipazione senza necessità di essere accompagnati da personale della Stazione Appaltante e senza necessità di informare nessuno dello svolgimento del sopralluogo.

Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo; la circostanza va dichiarata nel modello di partecipazione (mod. 1).

Si raccomanda di effettuare il sopralluogo in tempi che consentano, eventualmente, la proposizione di quesiti dopo l'effettuazione dello stesso ed entro il termine previsto per la presentazione degli stessi.

I concorrenti hanno la facoltà di richiedere in PAD tramite la funzione "richiesta sopralluogo" l'ulteriore accesso al varco di Piazza del Collegio, 11 - Prato (coordinate geografiche 43.878299, 11.093560) almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC e imposta di bollo.

12.1 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC - CIG BDDDC4CB16

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac .

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale ed all'art. 15, comma 5-bis del D.L. n. 179 del 18.10.2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo, accedendo al servizio di Gestione Contributi Gara, al link *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara* che permette di generare avvisi di pagamento pagoPA.

La relativa quietanza di pagamento dovrà essere inserita nella busta amministrativa, nell'apposito slot dedicato al contributo ANAC.

12.2 - Pagamento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e, specificando, nella causale, la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento il concorrente inserisce, all'interno della busta amministrativa, nell'apposito slot, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione (mod. 1) ed allegare obbligatoriamente copia del predetto contrassegno in formato .pdf debitamente annullato mediante indicazione del codice CIG riportato sopra la marca da bollo. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera eventuali casi di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Qualora il concorrente, ovvero tutti i componenti dei concorrenti ad idoneità plurisoggettiva, siano esentati dal pagamento dell'imposta di bollo, indicano gli estremi dell'esenzione nella domanda di partecipazione alla gara (mod. 1).

Art. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta, sottoscrizione dei documenti di gara e regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 21/12/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al comma 1.1 dell'art. 1 del presente Disciplinare.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle norme tecniche di utilizzo pubblicate sulla Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella stessa.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link https://gare.comune.prato.it/register.php

secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo https://gare.comune.prato.it/norme_tecniche.php .

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'offerta è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

- al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante comunicazione dalla piattaforma;

- la PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni possono essere redatte, come in seguito indicato, sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Documentazione
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Vincolatività dell'offerta
Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte sia conclusa la fase di valutazione delle stesse e sia in corso il procedimento sulla valutazione di anomalia, sarà richiesto di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara al solo operatore economico cui formulare la proposta di aggiudicazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Richiesta di rettifica di mero errore materiale
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La "Documentazione amministrativa", richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica costituirà **causa di esclusione**, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

a) Per presentare la busta della documentazione amministrativa occorre pertanto:

- scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;

- compilare tali modelli o utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la redazione del DGUE, il tutto come previsto all'art. 15 del presente disciplinare di gara;

- predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all'art. 15 del presente disciplinare di gara;

- firmare la documentazione ad opera dei soggetti a ciò tenuti, come previsto al presente articolo e al successivo articolo 15;

- Per ogni documento correlato ad uno "slot" l'operatore economico deve cliccare su carica per ogni "slot" la relativa documentazione prevista, provvedendo in caso di molteplicità di documenti da inserire nello slot a inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR e provvedendo ad apporre la firma digitale sul file compresso e sui file in esso contenuti, laddove necessario.

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese, ciascuna di esse può presentare e firmare la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall'impresa mandataria. La busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa», in questo caso è costituita dal file compresso che contiene i files compressi di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione. In alternativa è possibile che l'impresa mandataria carichi in un unico file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione.

b) Per presentare la busta dell'offerta tecnica occorre:

- compilare a video l'offerta tecnica creata direttamente dalla PAD (generata solo in caso di criteri tabellari, ovvero per i criteri n. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 7, 8 e 9), come previsto all'art. 16 del presente disciplinare;

- scaricare il *file* pdf dell'offerta tecnica, per i criteri tabellari, generato dal sistema;

- predisporre, per quanto riguarda i criteri 6, 7, 8 e 9, copia delle certificazioni richieste, se possedute;

- predisporre la restante documentazione di gara richiesta all'art. 16. In particolare, per i criteri discrezionali n. 1, 2, 3 e 4, predisporre apposita relazione tecnica esplicativa dei criteri oggetto di valutazione, nonché i certificati di collaudo richiesti per il criterio 4;

- firmare la documentazione che compone l'offerta tecnica, di cui ai precedenti punti, secondo le modalità di cui all'art. 13;

- in caso di necessità di inserimento di più *files* in un determinato *slot*, selezionato tra quelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la busta tecnica, inserire l'intera documentazione relativa a tale *slot* in un *file* compresso formato «ZIP» o «RAR»;

- firmare digitalmente in formato P7M (CAdES) il *file* compresso creato, nell'eventualità che ricorra il caso di cui al precedente punto;
- caricare sulla piattaforma, all'interno della busta dell'offerta tecnica, negli appositi *slot* singoli *files* o le cartelle compresse firmati digitalmente;
- in caso di avvalimento premiale dell'offerta tecnica, inserire il contratto di avvalimento premiale;

- l'offerta tecnica potrà essere presentata in una duplice versione integrale e oscurata;

- l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Si precisa che il RUP non terrà conto di eventuali richieste di oscuramento per le quali il concorrente non abbia materialmente allegato sulla PAD anche la versione del documento con oscuramento delle parti che ritiene riservate e che dovranno essere oggetto di valutazione. Per le istruzioni operative per la predetta funzione, consultare il manuale di utilizzo della PAD Tuttogare.

c) Per presentare la busta dell'offerta economica occorre:

- compilare l'offerta economica a video;

- scaricare il file pdf dell'offerta economica generato dal sistema;

- firmare l'offerta economica come previsto all'art. 17 del Disciplinare e con le modalità di cui al presente art. 13;

- se ricorrono i casi previsti per la sua presentazione, scaricare dalla piattaforma telematica l'apposito "Modello 5 per la dichiarazione di minor costo della manodopera e dell'eventuale dichiarazione dimostrativa di equivalenza delle tutele contrattuali per la dimostrazione di equivalenza del CCNL applicato se diverso da quello indicato negli atti di gara e/o dichiarazione giustificativa del minor costo della manodopera messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per la gara in oggetto, compilarlo e firmarlo, secondo le modalità di cui al presente art. 13;

- caricare sulla piattaforma, all'interno della busta dell'offerta economica, negli appositi slot, i files firmati digitalmente.

Una volta completate le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le predette tre buste telematiche.

La compilazione e il caricamento (upload) della Busta amministrativa, della Busta dell'offerta tecnica e della Busta dell'offerta economica, possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Una volta caricate tutte le buste di gara, il concorrente avrà a disposizione il pulsante "invia la partecipazione" che consentirà l'invio della partecipazione alla gara.

Si precisa che, con l'invio della partecipazione, contestualmente, l'operatore economico presterà il consenso al trattamento dei dati mediante FVOE, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, selezionando l'apposita casella dedicata. L'omessa selezione della casella relativa al predetto trattamento dei dati, non consente di inviare la domanda di partecipazione.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Si rinvia comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili sull'home page della stessa, al link https://gare.comune.prato.it/norme_tecniche.php.

Si raccomanda di non procedere a criptare i files quando si creano le cartelle compresse.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.
La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo si esprime in sede di presentazione dell'offerta attraverso la piattaforma telematica, selezionando l'apposita casella dedicata. L'omessa selezione della casella relativa al predetto trattamento dei dati, non consente di inviare la domanda di partecipazione. La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo si esprime altresì nei modelli 1, 2 e 3. La sua omissione non comporta l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della generalità dei partecipanti, ma solo nei confronti di coloro per cui sia necessario accedere al fascicolo virtuale.

Art. 14 - Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;

- la dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della

provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'art. 13 del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, anche nell'ipotesi della modulazione dei requisiti minimi previsti per i soggetti in Raggruppamento, e anche qualora i requisiti siano raggiunti nei casi in cui il ricorso all'avvalimento è vietato;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

- la mancata effettuazione del sopralluogo.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine fissato dalla Stazione Appaltante, comunque non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni. Ad ogni modo, i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15 - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

I concorrenti utilizzano la PAD per compilare e allegare i seguenti documenti, da inserire negli appositi *slot* della busta amministrativa:

1. domanda di partecipazione, redatta secondo il *facsimile* disponibile fra i modelli di gara (Mod. 1);

2. Eventuale procura;

3. Documento attestante la dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo;

4. DGUE (redatto digitalmente a sistema);

5. Dichiarazioni integrative delle consorziate (Mod. 2);

6. Dichiarazione (eventuale) dell'ausiliaria in caso di avvalimento, redatta secondo il *facsimile* disponibile fra i modelli di gara (Mod. 3) e contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione o anche misto;

7. Dichiarazione sul titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi, redatta secondo il *facsimile* disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4);

8. Attestazione SOA in corso di validità (eventuale contratto di verifica triennale o rinnovo);

9. Certificazione della serie UNI EN ISO 9000 per esecuzione lavori in classifica superiore alla II;

10. Garanzia provvisoria e certificazioni per eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

11. Documentazione in caso di soggetti associati: mandato collettivo, statuto, atto costitutivo, contratto di rete;

12. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;

13. Rapporto sulla situazione del personale;

14. Relazione del Professionista.

15.1 - Domanda di partecipazione

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il facsimile (mod. 1) disponibile sulla PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso la domanda sia congiunta, cioè presentata da più soggetti o perché gli stessi hanno firma congiunta per rappresentare l'impresa oppure perché rappresentano più imprese che formulano congiuntamente la domanda di partecipazione in quanto componenti di un operatore economico di natura plurisoggettiva, l'intestazione del modello 2 va riprodotta per ognuno dei soggetti firmatari.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica:

- le generalità del sottoscrittore della domanda;

- i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale);

- i poteri di rappresentanza e la presenza di eventuale procura;

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e le parti di assunzione dell'appalto;

- nel caso di partecipazione di soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 65 comma 1 e di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g) e h) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà come quota di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione,** rispettando le disposizioni del comma 6.4 dell'art. 6 del disciplinare di gara;

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, il consorzio indica la consorziata esecutrice per la quale concorre alla gara; in assenza di tale dichiarazione per il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del Codice si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, esso deve indicare la consorziata o le consorziate per la quale o per le quali concorre;

- di avvalersi dell'impresa ausiliaria al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento nonché il contratto di avvalimento misto;

- di avvalersi dell'impresa ausiliaria al fine di migliorare l'offerta (N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento) e allega nella busta B – offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale;

- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto con conseguente esclusione nel caso di subappalto nell'accezione di obbligatorio e dunque necessario per la qualificazione;

- la dichiarazione di impegno a riservare almeno il 20% delle lavorazioni subappaltabili alle PMI o motivazione di una percentuale inferiore.

Circa l'assunzione delle quote dell'appalto e la dichiarazione di subappalto si raccomanda, in caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di prestare attenzione alla dichiarazione di subappalto qualora sia necessaria alla qualificazione poiché il concorrente raggruppato che assume le lavorazioni di una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale non è adeguatamente qualificato e dimostra i corrispondenti requisiti nella categoria prevalente deve necessariamente dichiarare il subappalto di dette lavorazioni. Qualora l'istanza di partecipazione alla gara sia resa congiuntamente anche la dichiarazione di subappalto in essa contenuta si intende resa congiuntamente; qualora invece l'istanza di partecipazione alla gara sia resa separatamente, il subappalto necessario va dichiarato dall'operatore economico che lo utilizza in ragione della carenza dei requisiti. Analogamente deve avvenire se la dichiarazione del subappalto necessario viene resa nel DGUE.

La domanda di partecipazione contiene altresì:

- dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning (punto 4 modello 1);

- dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca (punto 6 modello 1);

- dichiarazioni eventuali in merito all'iscrizione alla white list in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (punto 7 modello 1);

- ulteriori dichiarazioni inerenti la formulazione dell'offerta, all'accettazione del codice deontologico degli appalti comunali e del protocollo di legalità e del codice di comportamento, all'impegno a non attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza, la garanzia provvisoria e i benefici ai fini della riduzione della garanzia stessa (punto 8 modello 1);

- dichiarazioni di assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale (punto 9 modello 1);

- dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale (punto 10 modello 1);

- dichiarazioni di assunzione di ulteriori impegni (punto 11 modello 1);

- dichiarazioni integrative al DGUE circa i requisiti di partecipazione e/o esecuzione, di cooptazione (punto 11bis modello 1);

- dichiarazioni di autorizzazione ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati (punto 12 modello 1).

Il modello 1 contiene altresì, nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) ed f) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 68 comma 19 del Codice, come anche poi riprecisato al punto 5 del presente articolo, l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione. Poiché tale dichiarazione di impegno, qualora omessa in sede di partecipazione alla gara, è soccorribile solo se risulta da documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione dell'offerta, in tale evenienza, l'operatore economico potrà dimostrarlo se avrà costituito e conservato una copia della domanda di partecipazione (modello 1) con apposizione di una marca temporale,o di ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa, utili a verificare che l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, abbia data certa anteriore

al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del modello 1 (per esempio domanda di partecipazione presentata disgiuntamente dalla mandataria e dalle mandanti di un RTC ancora da costituire), tutte le domande di partecipazione dovranno essere firmate digitalmente dai legali rappresentanti e inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Modello 1 - Domanda di partecipazione ".

15.2 - Eventuale procura

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia firmata da un procuratore, il concorrente allega **copia conforme all'originale della procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (la dichiarazione è contenuta nell'intestazione del modello 1).

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla di eventuali copie conformi delle procure, tutte le copie dovranno essere firmate digitalmente per la dichiarazione di conformità all'originale, e inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Procura".

15.3 - Documento attestante la dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo

Il concorrente tramite la domanda di partecipazione (mod. 1) rende la dichiarazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo e se virtuale, con indicazione della previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o la dichiarazione di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Il concorrente allega il documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo come segue:

- la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

- la ricevuta del bonifico bancario;

- la copia del modello F24 pagato;

- la copia del contrassegno della marca da bollo in formato .pdf.

15.4 - Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

La piattaforma telematica mette a disposizione il file .xml per la compilazione del DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE aggiornato al D. Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' art icolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self -cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self -cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
Si ricorda che le cause di esclusione richiamate ai sensi dell'art. 94 del Codice sono da considerarsi automatiche, quelle che richiamano gli artt. 95 o 98 del Codice non automatiche. Per le cause di esclusione, le disposizioni di cui all'art. 96 del Codice regolano le loro applicazioni.
In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:
- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2, lett. a): presentano un unico D.G.U.E.;
- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c), Consorzi stabili – art. 65, comma 2, lett. d): il D.G.U.E. è presentato dal consorzio, dalle consorziate esecutrici da questo indicate e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g): il D.G.U.E. è presentato dall'organo comune, ove presente e dotato di soggettività giuridica, e da ciascun componente dell'operatore economico partecipante;
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e), Consorzi Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f) e Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h): ciascun componente dell'operatore economico partecipante presenta un D.G.U.E. distinto.

In caso di avvalimento ciascuna impresa ausiliaria presenta un D.G.U.E. distinto da quello presentato dall'operatore economico concorrente.
Circa i motivi di esclusione legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali relativi alla sezione B della parte III del DGUE, questi si intendono riferiti oltre che alle violazioni definitivamente accertate previste all'art. 94 comma 6 del Codice e richiamate espressamente nel DGUE elaborato dalla piattaforma, anche alle violazioni non definitivamente accertate di cui all'art. 95 comma 2, come richiamato sia nel DGUE predisposto da AGID che nel riquadro del DGUE elaborato dalla piattaforma circa l'ottemperanza dell'operatore economico ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante al pagamento anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In merito ai limiti e alle condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relative agli obblighi inerenti il pagamento di imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali, si rinvia all'allegato II. 10 del Codice.

In caso di violazione non definitivamente accertata, non indicherà le modalità di definitivo accertamento (in quanto non verificatosi) e specificherà, se esistono, le circostanze che esimono dall'applicazione dell'esclusione perché la stessa non è da ritenersi grave ai sensi della previsione dell'art. 95 comma 2 del Codice, che rinvia a quelle indicate nell'allegato II.10 del Codice.

In ogni caso non costituisce causa di esclusione automatica (art. 94 comma 6 del Codice) quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In ogni caso non costituisce causa di esclusione non automatica (art. 95 comma 2 del Codice) quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Circa la causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lett. c) del Codice, riportata nel compilatore del DGUE della piattaforma, si intende riferita anche alla causa di esclusione di cui all'art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 del Codice, laddove nel CSA siano state previste delle clausole sociali di salvaguardia, in applicazione dell'art. 57 del Codice.

Circa la causa di esclusione tassativa di cui all'art. 27 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 qualora la stessa non fosse esplicitamente prevista nella sezione D parte III del DGUE, la dichiarazione in merito alla stessa sarà resa nel mod. 1 o 2.

Nel caso di utilizzo di un compilatore del DGUE (diverso da quello della PAD Tuttogare) che preveda, nella parte III sez. D la generica domanda "si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?", rispondere "no" a detta domanda, significa attestare l'assenza, nei confronti del concorrente, dei seguenti motivi di esclusione:

> uno dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 del Codice è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 94, comma 1 lett. h) del D.Lgs. 36/2023);
>
> uno dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 del Codice è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 94, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023);
>
> sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011. (Art. 94, comma 2 del D.Lgs. 36/2023);
>
> l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 94, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 36/2023);
>
> l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 94, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 98, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 94, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 98, comma 3 lett. f) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale riconducibile anche alle fattispecie previste all'art. 67 e 68 del Codice (Art. 95, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico veritiere (art. 94 comma 5 lett. e) del D.Lgs. 36/2023);

l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 98 comma 3 lett. d) del D. Lgs. 36/2023);

l'operatore economico che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

l'operatore economico che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 27 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.

Circa la dichiarazione sul soddisfacimento dei criteri di selezione di cui alla parte IV, per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti. Detta dichiarazione non è necessaria qualora si siano dichiarati nella parte II sez. A i requisiti di qualificazione posseduti dichiarando che l'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tali dichiarazioni si conferma il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti per l'ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta mediante una autonoma assunzione di responsabilità del concorrente. Si raccomanda comunque di rendere le pertinenti dichiarazioni previste nel modello 1 o 2 al fine di consentire una valutazione della Stazione appaltante la possibile attivazione del soccorso istruttorio ove emergano dubbi sull'idoneità della qualificazione.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).

La parte V: Riduzione del numero di candidati, non è attinente all'appalto.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del DGUE (per esempio DGUE della mandataria e delle mandanti di un RTC, del Consorzio e delle consorziate esecutrici, delle imprese ausiliarie ecc.), tutte i DGUE dovranno essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti e inseriti all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "DGUE".

15.5 - Dichiarazioni integrative delle consorziate

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- dichiarazione resa dalle consorziate indicate quali esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice;

- dichiarazione resa dalle consorziate esecutrici che prestano i requisiti mediante avvalimento alle consorziate indicate quali esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva delle consorziate esecutrici (mod. 2) sono comprese, tra le altre:

- la dichiarazione che applica al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nei documenti di gara;

oppure

- la dichiarazione del diverso CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata, con relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020, che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nei documenti di gara, come evidenziato nel mod. 5 nella dichiarazione dimostrativa di equivalenza presentata in via anticipata nella busta contenente l'offerta economica

- se l'impresa è tenuta o meno alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

- le dichiarazioni in merito alle procedure di concordato;

- le dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 96 comma 13 del Codice;

- le dichiarazioni in caso di sottoposizione a misura interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, circa l'ammissione al controllo giudiziario di cui all'art. 34bis del D.Lgs. 2011/159;

- la dichiarazione con la quale l'operatore dichiara di non incorrere nel motivo di esclusione di cui all'art. 27 comma 11 del D.Lgs. 81/2008;

- le dichiarazioni di impegno in merito al DM 256/2022 e s.m.i. (CAM Edilizia);

- la dichiarazione delle misure di self cleaning e di emendamento adottate dall'operatore economico, come previsto al comma 6 dell'art. 96 del Codice ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta, o nell'impossibilità di adozione delle stesse, la dichiarazione di impegno al successivo ottemperamento. (tali dichiarazioni possono essere eventualmente rese anche nelle specifiche dichiarazioni del DGUE);

- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;

- la dichiarazione sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) o circa la presentazione della domanda di iscrizione al suddetto elenco;

- la dichiarazione, solo per le consorziate esecutrici o che prestano i requisiti per il Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, di non partecipare, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, a più di in Consorzio Stabile;

- la dichiarazione, solo per le consorziate esecutrici per il Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, nel caso in cui la consorziata esecutrice intenda o debba ricorrere al subappalto, delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione (qualora commessa anche dal Consorzio Stabile) comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto, con **conseguente esclusione nel caso il subappalto sia necessario per la qualificazione**;

- la dichiarazione di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forma singola e quale consorziato esecutore indicato dal Consorzio, oppure nel caso di dichiarazione di partecipazione in tale forma, presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- la dichiarazione di non partecipare alla medesima gara come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, oppure nel caso di dichiarazione di partecipazione in tale forma, la presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;

- la dichiarazione del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;
Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del modello 3 (per esempio dichiarazioni integrative di una pluralità di consorziate esecutrici o che prestano i requisiti ecc.), tutte le dichiarazioni integrative dovranno essere firmate digitalmente dai legali rappresentanti e inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in PAD nella busta documentazione amministrativa nello slot " Modello 2 - Dichiarazioni integrative delle consorziate ".

15.6 - Dichiarazione (eventuale) dell'ausiliaria in caso di avvalimento e contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione o anche misto

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:
1) la **dichiarazione di avvalimento** redatta secondo il **mod. 3**, che contiene anche il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) il **contratto di avvalimento, anche misto**.
Con il contratto di avvalimento, presentato in formato nativo digitale, l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, eventualmente anche di natura premiale, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 commi 1 e 2 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, delle dotazioni tecniche e delle risorse che avrebbero consentito all'operatore economico

di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta e/o l'eventuale attribuzione dei punteggi dei relativi criteri premiali pertinenti.

La dichiarazione va presentata da ciascuna delle eventuali imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 in caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione, l'impresa ausiliaria allega la certificazione rilasciata dalla SOA.

Il contratto di avvalimento **solo premiale** va allegato nell'apposito slot della busta dell'offerta tecnica.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del modello 3, tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dai legali rappresentanti e inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Modello 3 - Dichiarazione (eventuale) dell'ausiliaria in caso di avvalimento".

L'operatore economico deve inserire il contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione o misto all'interno dell'apposito slot "Contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione o misto" da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa; nel caso in cui ricorra l'ipotesi di presentazione multipla dei suddetti contratti di avvalimento, gli stessi dovranno essere inseriti all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi nel suddetto slot.

15.7 - Dichiarazione sul titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi, redatta secondo il *facsimile* disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4)

Dichiarazione del titolare effettivo al fine di verificare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, come previsto dalla Disposizione del Segretario Generale n. 12/2025, redatta secondo il facsimile disponibile nei modelli di gara con le indicazioni ivi riportate (mod. 4).

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del modello 4, tutte le dichiarazioni sul titolare effettivo e sull'assenza di conflitto di interessi dovranno essere firmate digitalmente e inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in PAD nella busta documentazione amministrativa nello slot "Modello 4 - Dichiarazione sul titolare effettivo ed assenza di conflitto di interessi ".

15.8 - Attestazione SOA in corso di validità (eventuale contratto di verifica triennale o rinnovo)

Gli operatori economici, singoli o raggruppati, le consorziate esecutrici indicate dal Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del Codice, le imprese ausiliarie, devono presentare copia conforme della SOA in corso di validità.

I concorrenti, singoli o raggruppati, le consorziate esecutrici indicate dal Consorzio Stabile di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del Codice, le imprese ausiliarie, che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta devono integrare la copia dell'attestazione SOA con copia del contratto stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

Si ricorda che per ottenere l'ultrattività dell'attestazione SOA, in caso di rinnovo della stessa, anche qualora si sia scelto di procedere al rinnovo in luogo della verifica triennale, il contratto deve essere stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza della validità.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla di copia dell'attestazione SOA e degli eventuali contratti di verifica triennale o di rinnovo, tutti i documenti dovranno essere inseriti all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Copia attestazione SOA ed eventuali contratti".

15.9 - Certificazione serie UNI EN ISO 9000 per esecuzione lavori in classifica superiore alla II

I concorrenti ai quali è necessaria il possesso di certificazione di qualità in quanto assumono lavorazioni per le quali è necessaria la qualificazione in categoria superiore alla II, che partecipano alla gara con l'attestazione SOA con annotazione di una certificazione di qualità scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia di valida certificazione di qualità conforme** alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla di copia della certificazione di qualità, tutte le copie conformi dovranno essere inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Copia certificazione qualità".

15.10 - Garanzia provvisoria e certificazioni per eventuale riduzione della garanzia provvisoria

Il concorrente deve presentare la **Garanzia Provvisoria** secondo quanto previsto al precedente articolo 10.

Si ricorda che è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, solo a condizione che tale garanzia sia preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

Certificazione per riduzione della garanzia provvisoria.
Gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice in forza di una certificazione dichiarata nella dichiarazione integrativa, devono presentare:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione della garanzia provvisoria unitamente alle certificazioni che riducono l'importo della garanzia, tutta la documentazione dovrà essere inserita all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni per riduzione".

N.B: in virtù dell'inversione procedimentale adottata per la presente procedura di gara l'operatore economico dovrà reinserire le certificazioni anche nell'apposito *slot* dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione dei punteggi premiali.

15.11 - Documentazione in caso di soggetti associati: mandato collettivo, statuto, atto costitutivo, contratto di rete.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

(N.B. la dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, è stata resa nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Si considererà implicito, con la presentazione della domanda di partecipazione da parte della mandataria, il consenso dei singoli operatori economici riuniti al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

(N.B. la dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati è stata resa nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Si considererà implicito, con la presentazione della domanda di partecipazione da parte della mandataria, il consenso dei singoli operatori economici riuniti al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- le dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. la percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B. le dichiarazioni di cui sopra e della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono state rese nella domanda di partecipazione (mod. 1)

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- la dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. le dichiarazioni di cui sopra e della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete, sono state rese nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Si considererà implicito, con la presentazione della domanda di partecipazione da parte della mandataria, il consenso dei singoli operatori economici riuniti al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- la dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. le dichiarazioni di cui sopra e della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete, sono state rese nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Si considererà implicito, con la presentazione della domanda di partecipazione da parte della mandataria, il consenso dei singoli operatori economici riuniti al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese retiste costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- la dichiarazione della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. le dichiarazioni di cui sopra e della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete, sono state rese nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Si considererà implicito, con la presentazione della domanda di partecipazione da parte della mandataria, il consenso dei singoli operatori economici riuniti al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese retiste costituendo:

- copia del contratto di rete;

- le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- per quali imprese la rete concorre;

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. la percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera,che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. le dichiarazioni di cui sopra e della percentuale delle opere riconducibili alle categorie delle lavorazioni di cui si compone l'opera, che saranno eseguite dagli operatori economici aggregati in rete, sono state rese nella domanda di partecipazione (mod. 1).

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla di documentazione ulteriore per i soggetti associati, tutte le copie conformi dovranno essere inserite all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente che spedisce l'offerta, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Documentazione in caso di soggetti associati".

15.12 - Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC - CIG BDDDC4CB16

Il concorrente deve presentare il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC - CIG BDDDC4CB16, secondo quanto previsto al precedente articolo 12.

15.13 - Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono presentare, qualsiasi sia la loro forma di coinvolgimento nella partecipazione alla gara:

- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso in cui per l'operatore economico ricorra l'ipotesi di presentazione multipla del Rapporto, tutta la documentazione dovrà essere inserita all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, da caricarsi in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Rapporto sulla situazione del personale".

15.14 - Relazione del professionista

Nella domanda di partecipazione il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 o al concordato di cui all'art. 163 del medesimo rd 267/1942, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 o ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del RD 267/1942 oppure dichiara che l'impresa/società pur non attualmente in possesso dei provvedimenti previsti agli artt. 186 bis RD 267/1942 o 95 D.Lgs. 14/2019, chiede che la verifica della loro adozione nei suoi confronti sia operata entro l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 94 comma 5) lett. d) ultimo periodo del D.lgs 36/2023. (punto 5 modello 1).

I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (deposito della domanda di concordato di cui all'art. 161 del RD 267/1942 in pendenza dell'emissione del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale o ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 47 Dlgs 14/2019 (deposito della domanda di concordato di cui all'art. 40 Dlgs 14/2019 in pendenza dell'emissione del decreto di ammissione al concordato), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 co. 2 del Dlgs 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La Relazione del professionista dovrà essere caricata in piattaforma nella busta documentazione amministrativa nello slot "Relazione del professionista".

Art. 16 - Offerta tecnica

I concorrenti utilizzano la PAD per compilare e allegare i seguenti documenti, da inserire negli appositi *slot* della busta dell'offerta tecnica:

- per quanto riguarda i criteri 1, 2, 3 e 4, il concorrente dovrà inserire, nell'apposita busta tecnica, la relazione relativa agli specifici criteri, oggetto di valutazione, inoltre per il criterio 4 dovrà inserire i relativi certificati di collaudo, all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante;

- per quanto riguarda i criteri 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 7, 8 e 9, il concorrente si dovrà attenere alla compilazione degli *slot* messi a disposizione dalla PAD;

- per quanto riguarda i criteri 6, 7, 8 e 9 il concorrente, oltre alla compilazione del punto precedente, dovrà allegare in apposito slot, le **certificazioni possedute** in corso di validità, all'interno di una cartella zippata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'operatore economico, ai fini dell'attribuzione dei punteggi tabellari dell'offerta tecnica, non potrà avvantaggiarsi delle certificazioni inserite nella documentazione amministrativa ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, in quanto in ottemperanza dell'inversione procedimentale non risultano esaminate.

- (Eventuale) Contratto di avvalimento premiale, da inserire in apposito slot.

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica:
Esclusivamente per quanto riguarda i criteri **5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 7, 8 e 9,** indicati nella tabella sottostante, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente genera automaticamente dalla piattaforma l'offerta tecnica, da inserire nell'apposito *slot* dedicato nella busta dell'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i criteri **1, 2, 3 e 4,** essendo gli stessi discrezionali, il concorrente dovrà redigere ed allegare, nello *slot* dedicato della busta dell'offerta tecnica, una relazione tecnica contenente l'illustrazione degli elementi oggetto di valutazione, con riferimento a ciascun criterio di valutazione, indicati nella Tabella sottostante.

Per quanto riguarda la relazione tecnica, la stessa dovrà essere suddivisa in capitoli, in relazione a ciascun elemento di valutazione, dovrà essere presentata con *font* libero non inferiore al carattere 10 e dovrà essere contenuta entro le venti pagine. Si precisa che, nel numero delle pagine stabilito, non verranno in ogni caso computati l'indice, la documentazione di collaudo prevista per il criterio n. 4, ulteriori allegati e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega direttamente nella PAD, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti

da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Si precisa che il RUP non terrà conto di eventuali richieste di oscuramento per le quali il concorrente non abbia materialmente allegato sulla PAD anche la versione del documento con oscuramento delle parti che ritiene riservate e che dovranno essere oggetto di valutazione. Per le istruzioni operative per la predetta funzione, consultare il manuale di utilizzo della PAD *Tuttogare.*

Contratto di avvalimento premiale

In caso di avvalimento premiale allegazione del contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta.

In caso di avvalimento premiale, a pena di nullità del contratto, al fine di comprovare il possesso delle certificazioni è necessario che il contratto di avvalimento individui chiaramente il trasferimento di know how, delle procedure gestionali e delle buone pratiche operative, in modo da produrre effetti sostanziali nel rapporto fra impresa ausiliaria e ausiliata.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 13 e deve contenere gli elementi indicati nel presente articolo. La mancata presentazione, anche parziale, degli elementi di valutazione, costituisce pena di esclusione, qualora determini il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.

Valutazione offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la dicitura *"Punti D max"*, vengono indicati i punteggi discrezionali massimi, ovvero i punteggi il cui coefficiente è attribuito, in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la dicitura *"Punti T max"*, vengono indicati i punteggi tabellari massimi, ovvero i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (Dmax) e tabellari (T) dell'offerta tecnica

N°	Criteri di valutazione	Max punti	Criteri motivazionali	Punti *Dmax*	Punti *Tmax*
1	**Progetto tecnico relativo alla conduzione dei lavori**	**20**	Descrizione del piano di lavoro e delle modalità di gestione delle diverse fasi operative dei lavori, in termini di flessibilità, gestione e coordinamento delle squadre di lavoro, gestione delle interferenze ed ottimizzazione delle fasi e delle modalità operative, sia nell'ottica del risultato complessivo finale, sia in relazione al termine intermedio relativo alla realizzazione della parte oggetto di finanziamento regionale. (vedere CSA art. 1.33 e schema identificativo allegato fra la documentazione di gara). **I concorrenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno illustrare chiaramente e con riferimenti operativi precisi nella relazione tecnica, da allegare nell'apposito *slot* della busta dell'offerta tecnica, tutti gli elementi** di ottimizzazione proposti (in termini sia di strumentazione, movimentazione e logistica di cantiere, sia in termini di apporti professionali alla realizzazione delle opere) per una efficace e ottimale gestione del cantiere anche nell'ottica di una possibile contrazione dei tempi contrattuali.	20	

2	**Proposta di ottimizzazione delle dotazioni strumentali di cantiere**	**15**	In relazione al progetto tecnico di cui al punto 1 ed a maggiore rappresentazione di questo, individuazione delle strumentazioni che, anche in considerazione del layout di cantiere di progetto, consentano di: - ottimizzare le lavorazioni, in termini di logistica e gestione dei materiali di cantiere e loro movimentazione, nell'ambito della complessiva area di intervento, in riferimento al sollevamento verticale e alla movimentazione orizzontale di carichi e materiali edili; - garantire la sicurezza stradale, in riferimento ai vari mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere; - garantire una maggior qualificazione degli spazi per la logistica, la sicurezza e il benessere dei lavoratori e della parte tecnica coinvolta nella realizzazione. **I concorrenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno illustrare nella relazione tecnica**, da allegare nell'apposito *slot* della busta dell'offerta tecnica, **gli elementi** oggetto di valutazione di cui sopra.	15	
3	**Organigramma e composizione squadre di lavoro**	**10**	In relazione al progetto tecnico di cui al punto 1 ed a maggiore rappresentazione di questo, individuazione delle squadre di lavoro dedicate all'appalto per ciascuna fase, sia in riferimento al proprio organigramma, sia nell'ottica di eventuali lavorazioni in subappalto, di cui il concorrente ritenga di potersi/doversi avvalere durante la realizzazione dei lavori. Descrizione della composizione, della gestione e del coordinamento delle squadre di lavoro destinate in via esclusiva all'appalto. **I concorrenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno illustrare nella relazione tecnica, da allegare nell'apposito *slot* della busta dell'offerta tecnica, gli elementi oggetto di valutazione di cui sopra.**	10	
4	**Lavori analoghi a quelli in appalto svolti**	**10**	Il concorrente dovrà illustrare massimo 3 realizzazioni, con documentazione di avvenuto collaudo, di lavori analoghi a quelli in appalto caratterizzati da un elevato livello di qualità architettonica, naturalistica, paesaggistica e funzionale anche in riferimento al contesto urbano di riferimento. Per ciascuna realizzazione indicata, il concorrente dovrà indicare quale ruolo ha assunto nella realizzazione, quale tipologia di opere sono a lui riferibili e quale incidenza percentuale rilevano tali opere rispetto alla totalità della realizzazione. **I concorrenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno illustrare nella relazione tecnica,** da allegare nell'apposito *slot* della busta dell'offerta tecnica, **i lavori svolti**, inserendo gli elementi indicati sopra, allegando altresì i relativi certificati di collaudo. Non saranno presi in	10	

			considerazione le realizzazioni sprovviste della documentazione di collaudo. Nota: saranno valutati al massimo 3 interventi. Se l'operatore presenterà un numero maggiore di interventi senza indicare un criterio di priorità, saranno valutati i primi 3 dell'elenco prodotto.		
5A	**Miglioria**	**3**	Il concorrente, in coerenza con il progetto esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria: **A. Sostituzione di:** **Pavimentazione ciclopedonale in terra** (120 kg) stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e rullatura di misto granulare di cava….. ***con*** **Pavimento industriale tipo L2 secondo CNR-DT 211/2014, costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm 15……** **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		3
5B	**Miglioria**	**3**	Il concorrente, in coerenza con il progetto esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria: **B. Sostituzione di:** **Pavimentazione ciclopedonale in terra (120 kg)** stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e rullatura di misto granulare di cava…. ***con*** **Pavimentazione carrabile in terra (150 kg) stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e rullatura di misto granulare di cava……..** **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		3
5C	**Miglioria**	**3**	Il concorrente, in coerenza con il progetto		3

			esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria: **C. Sostituzione di:** **Cassero in legno** di chiusura pavimentazioni in terra stabilizzata ***con*** **Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio sagomato** ad L zincato e verniciato a polvere per delimitazione aree in terra stabilizzata, sviluppo 165 mm, spessore 5 mm ……. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		
5D	**Miglioria**	**3**	Il concorrente, in coerenza con il progetto esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria: **D. Sostituzione di:** **Recinzione in rete metallica zincata** a maglia rettangolare….. ***con*** **Fornitura e posa in opera di recinzione modulare in pannelli tipo Ferro Bulloni mod. Medium o materiale similare**, larghezza m. 2,0 e altezza m. 1,92…….. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		3
5E	**Miglioria**	**6**	Il concorrente, in coerenza con il progetto esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria:		6

			E. Sostituzione del: **Trattamento superficiale delle strutture di carpenteria metallica della copertura del padiglione…..** ***con*** **Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro** con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		
5F	**Miglioria**	**2**	Il concorrente, in coerenza con il progetto esecutivo e senza apportare allo stesso modifiche sostanziali, potrà proporre ulteriori migliorie, come illustrate nel *"Documento illustrativo migliorie",* quale parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara. Di seguito, si indicano in sintesi le migliorie previste, precisando che la descrizione è quella contenuta nel predetto elaborato e, pertanto, ciascun concorrente dovrà fare esclusivo riferimento a questo documento per proporre o meno la miglioria: **F. Sostituzione della :** **concimazione di fondo** del terreno di coltivo delle porzioni a prato non irrigato **con** **Fornitura e posa in opera di rete di stoccaggio acqua e ritentori idrici** tipo Lite-Soil mod. Lite-Net. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in relazione alla disponibilità o meno di realizzare la miglioria sopra descritta.**		2
6	**Sostenibilità energetica e ambientale: possesso sistemi di gestione ambientale**	**2**	Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice, il possesso di Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001/2015 in corso di validità, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e/o Registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Si precisa che i rispettivi punteggi: • in caso di impresa singola la certificazione e/o la Registrazione EMAS devono essere possedute dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazioni di rete/GEIE, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno un componente del concorrente in forma associata. Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice dei		2

			Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dal consorzio (se esegue prestazioni con la propria struttura) o da almeno una delle consorziate esecutrici (se designate). Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno una delle consorziate esecutrici. I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente modalità: Possesso certificazione UNI EN ISO 14001 (1 punto) o iscrizione al registro di certificazione ambientale EMAS (2 punti). **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma il valore di 1, se possiede la certificazione UNI EN ISO 14001, indicherà 2 se iscritto al registro di certificazione ambientale EMAS.**		
7	**Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro**	**1**	Possesso certificazione ISO 45001 Si precisa che i rispettivi punteggi: -in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; -in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazioni di rete/GEIE, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno un componente del concorrente in forma associata. Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dal consorzio (se esegue prestazioni con la propria struttura) o da almeno una delle consorziate esecutrici (se designate). Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno una delle consorziate esecutrici. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO in base al possesso o meno della certificazione suddetta.**		1
8	**Adozione di misure di responsabilità sociale**	**1**	Possesso certificazione SA 8000. Si precisa che i rispettivi punteggi: - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazioni di rete/GEIE, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno un componente del concorrente in forma associata. Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere		1

			posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dal consorzio (se esegue prestazioni con la propria struttura) o da almeno una delle consorziate esecutrici (se designate). Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno una delle consorziate esecutrici. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO, in base al possesso o meno della certificazione suddetta.**		
9	**Sistema di gestione per la parità di genere**	**1**	Possesso certificazione UNI/PdR 125. Si precisa che i rispettivi punteggi: - in caso di impresa singola la certificazione deve essere possedute dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazioni di rete/GEIE, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno un componente del concorrente in forma associata. Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dal consorzio (se esegue prestazioni con la propria struttura) o da almeno una delle consorziate esecutrici (se designate). Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, i relativi requisiti devono essere posseduti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, da almeno una delle consorziate esecutrici. **Il concorrente dovrà indicare nell'apposito *form* della piattaforma SI/NO in base al possesso o meno della certificazione suddetta.**		1
	Totale	**80**		**55**	**25**

Punteggi discrezionali

Ai criteri di valutazione, cui è assegnato un punteggio discrezionale, nella colonna *Dmax* della tabella, ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile, da zero a 1, nel rispetto dei criteri motivazionali sotto riportati:

Giudizio	Coefficiente	Descrizione
Totalmente inadeguato	**0**	Trattazione del tutto assente che non consente alcuna valutazione del criterio/sub-criterio.
Carente	**0,2**	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta, in relazione al criterio, oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente inadeguato	**0,4**	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta

		in relazione al criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	**0,6**	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio, oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
Buono	**0,8**	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio, oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
Ottimo	**1**	In relazione al criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie degli operatori di riferimento sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci, in rapporto alla natura del parametro considerato. La relazione illustra con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Tali coefficienti corrispondono ai giudizi che la Commissione potrà assegnare a ciascun elemento dell'offerta sottoposto a valutazione.

Una volta che ciascun componente della Commissione giudicatrice ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, si procede all'attribuzione dei relativi punteggi.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio provvisorio. Successivamente, per ciascun criterio in esame, il coefficiente medio provvisorio più alto ottenuto dai concorrenti viene rapportato all'unità, mentre i coefficienti medi provvisori ottenuti dai restanti concorrenti vengono rapportati a questo in misura proporzionale. Il punteggio finale di ciascun concorrente, per il criterio discrezionale in oggetto, si ottiene moltiplicando il coefficiente medio così riparametrato (coefficiente definitivo) per il punteggio massimo attribuibile.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Nella presente procedura di appalto, è prevista la soglia di sbarramento di **40 punti** per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica.

I concorrenti che conseguiranno meno di 40 punti, saranno pertanto esclusi dalla gara.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione per il calcolo del coefficiente definitivo di ciascun concorrente relativamente ai criteri discrezionali.

In presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo, non inferiore a punti 40, è necessario al fine di procedere all'aggiudicazione.

Art. 17 - Offerta economica

I concorrenti utilizzano la PAD per compilare e allegare i seguenti documenti, da inserire negli appositi *slot* della busta dell'offerta economica:

1. Modulo per l'offerta economica, generato automaticamente dalla piattaforma;

2. Dimostrazione (eventuale) sull'equivalenza di tutela di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante e/o dichiarazione di un minor costo della manodopera, esplicitando la motivazione (**Mod. 5**), da compilare secondo le indicazioni riportate in intestazione al modello 5.

Modalità di presentazione dell'offerta economica:
L'operatore economico presenta l'offerta economica, generando il modello direttamente dalla PAD, secondo le modalità previste dall'art. 13.

L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. ribasso percentuale sull'importo a base d'asta. In caso di errore da parte del concorrente consistente nell'indicazione del prezzo offerto in luogo della percentuale di ribasso, non si procederà all'esclusione del concorrente soltanto nel caso in cui sia possibile calcolare la percentuale del ribasso con una semplice operazione matematica e quindi, in generale, quando sia possibile ricostruire la volontà effettiva del concorrente, senza alcun margine di discrezionalità, da parte della stazione appaltante, sul contenuto dell'offerta economica stessa, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, *21 Ottobre 2025*, n. 8155).
A tale proposito, si precisa che il modello dell'offerta economica generato dalla PAD, non riporta il simbolo della percentuale (%), ma indica le cifre *,000* che sono le tre cifre decimali che eventualmente potrà indicare l'operatore economico, come decimali del ribasso percentuale.
Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto, ma dovranno comunque essere individuati dai concorrenti;
3. la stima dei costi della manodopera. Tali costi sono già considerati compresi nell'importo offerto, ma dovranno comunque essere individuati dai concorrenti.
Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica (nell'apposito *slot*), utilizzando il *facsimile* messo a disposizione tra i modelli di gara **(Modello 5)**, le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, ovvero dall'applicazione di diverso CCNL, purché garantisca le medesime tutele rispetto al contratto collettivo nazionale individuato dalla stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5665 del 9 giugno 2023 e n. 9255 del 19.11.2024, Delibera ANAC n. 36 del 05.02.2025 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 3418 del 18.04.2025), allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
Anche qualora sia indicato un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante senza che ricorra un costo della manodopera inferiore, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica (nel medesimo *slot* di cui sopra), utilizzando sempre il **"Modello 5"**, la dimostrazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della suddetta dimostrazione di equivalenza non costituisce causa di esclusione.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato o incompleto.
L'offerta economica verrà calcolata, come indicato al successivo art. 18.

Con la presentazione dell'offerta economica, il concorrente dichiara:
- di aver giudicato il compenso offerto, nel suo complesso, remunerativo;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della stessa;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

Art. 18 - Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 108 del D.lgs. 36/2023.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MAX OTTENIBILE
Offerta tecnica	**80**
Offerta economica	**20**
TOTALE	**100**

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ogni criterio discrezionale, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio discrezionale, secondo il metodo aggregativo-compensatore, sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, (n. = 4 criteri di valutazione discrezionali).

Ai criteri non discrezionali verrà assegnato il punteggio diretto ed automatico ivi previsto. L'assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutti i criteri discrezionali, e tabellari.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per quanto riguarda l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico (ribasso offerto sull'importo a base di gara) un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare. Il punteggio economico sarà attribuito a ciascun concorrente applicando al punteggio economico massimo, pari a 20 punti, il suddetto coefficiente e sarà arrotondato alla terza cifra decimale, per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Formula bilineare

C_i (per $A_i <= A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1{,}00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio complessivo finale sarà determinato dalla somma del punteggio complessivo tecnico con il punteggio economico.

Art. 19 - Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

Seggio di gara

Il dirigente del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Servizi Generali del Comune di Prato assume le funzioni di Seggio di Gara all'interno dei compiti della fase di affidamento di cui all'art. 7 lett. a) dell'All. I.2 del Codice come previsto dall'art. 15 comma 4 del Codice, anche in continuità con il disposto dell'art. 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato.

Il Seggio di Gara potrà avvalersi di personale dipendente dell'Amministrazione per lo svolgimento

delle operazioni e la redazione degli atti.

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma telematica TuttoGare che assolve alla pubblicazione prevista sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

La Commissione Giudicatrice potrà avvalersi di personale dipendente dell'Amministrazione per lo svolgimento delle operazioni e la redazione degli atti.

Art. 20 - Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta avrà luogo il giorno 21/12/2026 alle ore 09:30.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Verrà inviata via pec mediante PAD agli operatori economici partecipanti la comunicazione di apertura della seduta, qualora nella stessa si compiano operazioni che debbano essere loro comunicate.

Stante lo svolgimento delle operazioni senza presenza di pubblico non si adottano termini minimi di preavviso fra la pubblicazione del calendario e l'apertura delle sedute.

Durante lo svolgimento delle sedute di gara, a partire dall'apertura della prima busta, la PAD mostra ai concorrenti che si connettono da remoto con le loro credenziali al pannello di gara:

• l'elenco degli operatori economici che hanno rimesso offerta (come registratisi sulla PAD);
• lo stato di avanzamento di apertura delle buste;
• eventuali concorrenti esclusi.
La stessa PAD comunica automaticamente al concorrente l'apertura di ciascuna busta dallo stesso presentata.

Restano ferme le dovute comunicazioni di esclusione e le richieste di integrazioni e di soccorso istruttorio che vengono inviate tramite la PAD agli operatori economici interessati.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice, in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Art. 21 - Apertura documentazione amministrativa (verifica pagamento contributo ANAC)

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti,

alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Si precisa, pertanto, che la data indicata per la prima sessione di gara è da riferirsi al giorno in cui il Seggio di Gara procederà all'apertura della documentazione amministrativa al solo fine di verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, come di seguito specificato, senza alcuna valutazione in merito all'idoneità dei concorrenti sulla base della restante documentazione amministrativa presentata. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, in seguito, alla verifica dell'anomalia ed, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il Seggio di gara costituito dal Dirigente del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Servizi Generali del Comune di Prato procede, a:

- verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato, da parte del Seggio di gara, la verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, si insedierà la Commissione giudicatrice che procederà a scaricare dalla PAD le offerte tecniche presentate dai concorrenti e, successivamente, quelle economiche.
La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche ed economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
In una o più sedute riservate, la Commissione provvederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.
I punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a quella economica saranno visibili ai partecipanti nei termini previsti dall'art. 90 del Codice, ovvero entro cinque giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.
La PAD, in automatico:
a. attribuisce i punteggi per ciascun criterio di valutazione tecnico (sulla base dei coefficienti attribuiti dai commissari di gara, per i criteri discrezionali) ed economico, attribuendo, successivamente, per ciascun concorrente, il punteggio complessivo per l'offerta tecnica e per l'offerta economica;
b. provvede, per ciascun concorrente, alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico;
c. predispone la graduatoria finale.
Qualora la Commissione giudicatrice, nel verificare la valutazione automatica delle offerte, secondo le formule impostate sulla PAD, accerta la sussistenza di eventuali errori nel calcolo automatizzato, si riserva, di modificare i relativi importi, sulla base dei calcoli corretti.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che disporrà l'**esclusione** del concorrente, l'eventuale sussistenza dei seguenti motivi di esclusione delle offerte:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, in quanto non rispondenti ai documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.
Le offerte dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento non sono tenute in considerazione al fine del calcolo del punteggio dell'offerta tecnica e la Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori economici.

Per quanto sopra esposto le offerte degli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento non concorrono alla riparametrazione al massimo dei punteggi tecnici, ove prevista.
Qualora la Commissione Giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà a segnalare al RUP che darà disposizioni al Seggio di gara, affinché, ai fini dell'esclusione, esamini la documentazione amministrativa dei concorrenti, per verificare se ne ricorrono i presupposti.
Verranno parimenti escluse le offerte per le quali ricorrono ulteriori motivi di esclusione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio tramite la PAD ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 "*Comunicazioni*" del presente Disciplinare.

Art. 23 - Verifica di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui un operatore economico abbia indicato un costo della manodopera inferiore a quello indicato nei documenti di gara e non abbia descritto una più efficiente organizzazione aziendale che comporta un minor impiego di manodopera e/o condizioni fiscali e/o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, dovrà necessariamente essere esperita nei suoi confronti la procedura di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice.
La verifica di anomalia dell'offerta è condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione giudicatrice.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
La stazione appaltante, su disposizione del RUP, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice.

Art. 23bis - Verifica della documentazione amministrativa

In parallelo alla verifica di eventuale offerta anomala, effettuata da parte del RUP eventualmente con l'ausilio della Commissione giudicatrice, il Dirigente del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Servizi Generali del Comune di Prato, in qualità di Seggio di Gara, procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

Si precisa che ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 4268/2026 la regressione procedimentale dopo la formazione della graduatoria delle offerte, opera nel caso di esclusione di un concorrente per una sua invalidità, accertato dopo l'esame della documentazione amministrativa (ad esempio concorrente privo dei requisiti) e non opera invece laddove l'offerta sia esclusa a seguito di una verifica dell'anomalia della stessa, incidendo detta verifica sulla sostenibilità dell'offerta e non anche sulla sua validità includendo in questa fattispecie anche la insoddisfacente verifica del minor costo indicato della manodopera e/o dell'equivalenza del CCNL nel caso di diversa applicazione contrattuale da parte dell'operatore.

Art. 24 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Al termine delle operazioni di cui all'art. 23-bis del presente Disciplinare, il Seggio di Gara formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP ed al Dirigente responsabile, tutti gli atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 23 del presente Disciplinare ed il relativo procedimento termini successivamente rispetto al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, di cui al precedente articolo, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice :
– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 4 e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.
Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data relativa comunicazione, unitamente ai verbali di gara, ai concorrenti individuati ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa

acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.
Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati, nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nella predetta modalità, scorrendo la graduatoria.
Nelle procedure di appalto, con importo al di sopra della soglia europea, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice. Nel caso invece di appalti di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 55 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui sopra e la stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. In riferimento alla polizza assicurativa, in alternativa a quanto sopra indicato, l'aggiudicatario può trasmettere copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da eventuali collaboratori, dipendenti e stagisti.
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione, di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
Nel caso di appalti sotto la soglia europea, trova applicazione, in luogo dell'art. 117, l'art. 53, comma 4.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. *d)* del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato con atto pubblico.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dello stesso.

In caso di interpello, a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Misure restrittive Russia e Bielorussia
Ai sensi dell'art. 5 *duodecies* del Regolamento UE n. 833/2014, come modificato dal Regolamento UE n. 2022/576 e, da ultimo, dal Regolamento 2025/395, concernente misure restrittive, in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:
a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente articolo.
Si precisa che, in sede di comprova dei requisiti, il concorrente dovrà produrre ogni documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla predetta normativa europea.

Art. 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26 - Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché, al PIAO, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 21 del 27/03/2026.
Il Codice di comportamento è consultabile al seguente link

https://trasparenza.comune.prato.it/page/28/details/12/codice-di-comportamento-dei-dipendentiattualmente-in-vigore.html

Il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Prato sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIA è consultabile all'indirizzo del Comune di Prato è consultabile all'indirizzo:

https://trasparenza.comune.prato.it//page/21/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza

Art. 27 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1 dell'art. 36, nonché le offerte dagli stessi presentate. In caso di ricorso all'inversione procedimentale, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.
Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 *bis* e 22 della legge n. 241/90.
La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90, è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria, ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni, in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP, al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
Le predette decisioni possono essere impugnate innanzi al T.A.R., nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte ed i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, nella versione oscurata.
Per quanto riguarda i termini per l'impugnazione, da parte del concorrente primo in graduatoria, delle decisioni di accoglimento delle richieste di oscuramento, questa Stazione Appaltante aderisce all'orientamento enunciato della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, e pertanto il termine di impugnazione di 10 giorni avrà una decorrenza diversa e successiva rispetto a quanto previsto per i restanti concorrenti.
Si precisa che il RUP non terrà conto di eventuali richieste di oscuramento per le quali il concorrente non abbia materialmente allegato sulla PAD anche la versione del documento con oscuramento delle parti che ritiene riservate e che dovranno essere oggetto di valutazione. Per le istruzioni operative per la predetta funzione, consultare il manuale di utilizzo della PAD Tuttogare.
Si precisa che l'operatore economico, nel caricare la documentazione amministrativa, nell'apposita busta dedicata, in analogia a quanto previsto dall'art. 16 del presente disciplinare, ha l'opzione, offerta dalla piattaforma, del caricamento della relativa busta, in una duplice versione, integrale ed oscurata.
La predetta facoltà di oscuramento, sebbene riconosciuta dalla piattaforma, **non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 35, comma 4, lett. *a)* del Codice**, secondo cui, il diritto di accesso può essere escluso, "*...in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti*

tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico" e, pertanto, esonera la stazione appaltante dal pronunciarsi sull'eventuale richiesta di oscuramento di documenti presenti nella busta amministrativa, non attenendo infatti all'offerta tecnica, né, di conseguenza, comporterà il rinvio dell'ostensione della documentazione amministrativa, prima del decorso del termine disciplinato dall'art. 36, comma 4 del Codice, previsto invece nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente per le parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera *a)* del Codice.
Tenendo conto dunque che la documentazione amministrativa non rientra nel caso previsto dall'art. 35, comma 4, lett. *a)* del Codice, in quanto non soggetta ad oscuramento, l'operatore economico è tenuto ad inserire le informazioni/comunicazioni strettamente indispensabili per la partecipazione alla procedura di gara. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

Art. 28 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

I ricorsi avverso il presente disciplinare di gara devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

I dati raccolti saranno trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, in merito al loro utilizzo, si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento
I dati inseriti nella domanda di partecipazione, nelle dichiarazioni integrative, nel DGUE, nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel presente disciplinare) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria, in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Si precisa che i dati e le informazioni fornite in sede di partecipazione saranno rese reciprocamente disponibili per la consultazione ai primi cinque classificati in graduatoria, a meno che non vi sia una richiesta di oscuramento che non potrà, ad ogni modo, riguardare i dati contenuti nella busta amministrativa.
I dati, inoltre, potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente) o in banche dati nazionali/regionali, quando previsto dalla legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato; Responsabili interni del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Prato, responsabili della relativa fase della procedura.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Prato assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
Prato 19/11/2026

Il Dirigente
Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Servizi Generali
(Dott. Jacopo De Luca)

Jacopo De Luca
19.11.2026
11:13:27
GMT+01:00